

**Legge federale
sulla protezione degli animali
(LPA_n)
(Trasporti internazionali di animali)**

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 7 maggio 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 2 settembre 2009²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 15, rubrica

Principi

Art. 15a Trasporti internazionali di animali

¹ Il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

² Se detti animali sono condotti a un'esposizione, il Consiglio federale può autorizzarne il transito su strada, a condizione che ciò consenta di ridurre la durata del trasporto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2009** 5695

² FF **2009** 5705

³ RS **455**

